

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1568

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VILLA, BUFFONE, GUERRIERI, FORNALE, CASTELLUCCI

Presentata il 27 luglio 1964

Nuove norme sui giudizi dinanzi alla Corte dei conti in materia di pensioni di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, stabilisce, all'articolo 75, che « nei giudizi avanti alla Corte dei conti, le istanze, i ricorsi, e gli appelli si avranno per abbandonati per la parte non ancora decisa, se per il corso di un anno non siasi presentata domanda di fissazione di udienza e non siasi fatto alcun atto di procedura ».

L'obbligo posto a carico dei ricorrenti di presentare, dopo il ricorso, anche la domanda per la fissazione della udienza, particolarmente in materia di pensioni di guerra, per il gran numero dei relativi ricorsi, non solo provoca un ritardo nella trattazione di essi, ma gli interessati, appartenenti in gran parte a categorie assai modeste di cittadini, ignorando la prescrizione di legge e non essendo per altro richiesta per tali giudizi l'assistenza di avvocati, facilmente incorrono nella omissione della istanza. E per tali omissioni essi perdono il diritto di vedere esaminati e discussi i loro ricorsi, che vengono dichiarati abbandonati senza esame del merito, pur essendo stati tempestivamente prodotti.

Per la verità, tale norma, per molti anni era caduta in disuso, poiché la stessa Procura generale, chiedeva la fissazione della udienza, della cui data veniva quindi informato il ricorrente. Ma da qualche tempo la disposizione del 1934 ha ritrovato applica-

zione, con il risultato pratico di ben 15 mila rigetti per abbandono. Stando alla lettera la responsabilità ricade sugli interessati, tanto più che la Corte dei conti non manca di segnalare in calce alle Conclusioni inviate, che essi, se intendono far discutere la causa, debbono chiedere, entro e non oltre l'anno dalla notifica, la fissazione della udienza, e inoltre, in prossimità di tale scadenza, la ricorda con apposita cartolina.

Tuttavia, l'accennato ingentissimo numero di ricorsi così archiviati — vera strage degli innocenti, come è stata autorevolmente definita — denuncia chiaramente un difetto del sistema. Va tenuto presente che la massa delle vittime di guerra si trova in gran parte sprovvista di fronte al linguaggio sintetico e giuridico delle Conclusioni, ma, siano esse favorevoli o contrarie le interpreta come decisione e non come parere di parte, oppure è convinta che la domanda di udienza costituisca solo un atto di accelerazione della pratica, e non elemento essenziale perché possa essere o meno discussa.

Ora, se gran parte di tali ricorsi non hanno positivo fondamento e sarebbero quindi destinati a risolversi negativamente, con sentenza di rigetto, il loro stesso numero dice che fra essi non mancano quelli che, se discussi in udienza, verrebbero accolti. Di qui la sostanziale ingiustizia della procedura, specie tenendo conto sia della dolorosa situa-

zione delle vittime di guerra, sia della loro insufficiente capacità per pratiche del genere di cui la Magistratura, nel suo superiore senso di equità non può non tenere conto, evitando rigetti dovuti non al merito ma a pura scadenza di termini.

Non si può non riconoscere il diritto di coloro che hanno compiuto il loro dovere in guerra o comunque riportato o contratto lesioni od infermità per fatto di guerra a vedere esaminate le loro richieste per trattamento pensionistico sia in via amministrativa dal Ministero del tesoro, sia in sede di ricorso della Corte dei conti, senza eccessivi ritardi e senza particolari difficoltà procedurali.

Sembra opportuno che in tale materia si apportino utili semplificazioni e si eliminino particolarmente adempimenti non necessari, specie se questi possono generale equivoci e

conseguenze pregiudizievoli a danno degli interessati.

Quanto sopra considerato, e informandoci allo spirito dei provvedimenti intesi al doveroso risarcimento delle vittime della guerra per menomazioni fisiche o perdita del sostegno di congiunti, si ritiene profondamente e socialmente giusto ovviare alle troppe preclusioni per vizio di procedura, e far sì che tutti i ricorsi vengono regolarmente definiti in udienza, salvo naturalmente i casi di specifica dichiarazione di abbandono, senza l'obbligo di presentare a riguardo la domanda di fissazione di udienza e di vedere ripresi in esame anche quelli eventualmente dichiarati abbandonati per mancata presentazione della predetta domanda. All'uopo è stato predisposto il seguente provvedimento legislativo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 75 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, relativo ai giudizi dinanzi alla Corte dei conti, non è applicabile ai ricorsi in materia di pensioni di guerra.

ART. 2.

Nei ricorsi di cui al precedente articolo, la domanda di fissazione di udienza da parte del ricorrente non è richiesta, ma la fissazione dell'udienza di discussione deve essere sempre disposta d'ufficio dal Presidente della sezione, su richiesta del Procuratore generale.

ART. 3.

I ricorsi in materia di pensioni di guerra, per i quali non sia stata presentata domanda di fissazione di udienza entro un anno dalla notifica delle conclusioni del Procuratore generale, anche se per tal motivo già dichiarati abbandonati, dovranno essere tutti riesaminati e discussi in pubblica udienza, su richiesta del Procuratore generale.